



Ai gentili clienti  
Loro indirizzi

Carpenedolo, li 27.06.2017

**Oggetto:** **Disciplina delle prestazioni occasionali – libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale**

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.06.2017 della Legge n. 96/2017 – conversione del D.L. n. 50/2017, è stato reintrodotta, seppur con importanti differenze rispetto alla disciplina previgente, il ricorso a forme di lavoro accessorio di fatto sostitutive della disciplina dei “Voucher – Buono Lavoro” abrogata dal D.L. n. 25/2017.

Secondo quanto disposto dall’art. 54 bis D.L. n. 50/2017 si definiscono prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi non superiori alle seguenti somme:

- 5.000,00 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000,00 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500,00 euro per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Le nuove prestazioni occasionali, nei limiti come sopra richiamati, sono utilizzabili da:

- persone fisiche, ovvero famiglie o persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il ricorso al Libretto famiglia limitatamente a determinate attività, quali: piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare;
- altri utilizzatori, intesi tutti i soggetti non classificabili come “persone fisiche”, ivi compreso anche le pubbliche amministrazioni mediante il ricorso al contratto di prestazione occasionale (non attivabile per soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa).

È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- 1 - da parte degli utilizzatori che hanno alle loro dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- 2 - da parte delle imprese del settore agricolo, salvo nel caso in cui i prestatori siano giovani studenti, pensionati, disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali;

3 - da parte delle imprese edili o di settori affini, le imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;

4 - nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Preme sottolineare come siano state previste, per il contratto di prestazione occasionale, sanzioni amministrative da euro 500,00 ad euro 2.500,00 in caso di mancata trasmissione della comunicazione preventiva o in caso di violazione di uno dei divieti di ricorso al contratto in oggetto.

Qualora, invece, si superi il limite di importo per prestazioni rese dallo stesso prestatore e/o il limite di durata della prestazione annua è prevista la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time.

Per l'accesso alle prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario (consulenti del lavoro e previa comunicazione all'ispettorato competente, i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e gli avvocati; associazioni di cui all'art. 1, c.4, della legge citata), all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS.

Per la piena operatività, vedasi comunicato dell'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.06.2017, sarà necessario attendere il 30.06.2017, data in cui è prevista l'emanazione di una circolare esplicativa contenente le istruzioni operative dell'INPS, il quale provvederà entro il 10.07.2017 a varare la piattaforma telematica.

Da quanto sopra il nostro studio resta a completa disposizione per informazioni di carattere generale o più puntuali approfondimenti che si rendessero necessari anche in virtù dei chiarimenti attesi per la fine del mese corrente.

Distinti Saluti  
**Studio Bolzoni Amatore**